



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE AMMINISTRATIVO

Regolamento per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure di appalto, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

(Approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. _____ nella seduta del _____)

SOMMARIO

- art. 1 – Oggetto
- art. 2 – Composizione e nomina delle commissioni giudicatrici
- art. 3 – Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti e del segretario della commissione giudicatrice
- art. 4 – Criteri e modalità di selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure sottosoglia
- art. 5 – Criteri e modalità di selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure sopra la soglia comunitaria
- art. 6 – Compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara
- art. 7 – Determinazione dei compensi delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara per gli appalti di lavori pubblici
- art. 7 – Determinazione dei compensi delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara per gli appalti di servizi e forniture
- art. 8 – Funzionamento della commissione giudicatrice
- art. 9 – Disposizioni finali
- art. 10 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Articolo 1

- Oggetto -

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e dei principi di economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 "la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

Articolo 2

Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici

1. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti Pubblici la commissione giudicatrice è nominata dal dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
2. La commissione è composta da un numero di componenti pari a tre; qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, la commissione potrà essere composta da un numero pari a cinque esperti nelle aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento;
3. Il provvedimento di nomina della commissione individua anche il segretario scelto tra i dipendenti dell'ente, con funzioni esclusive di verbalizzazione e custodia della documentazione.
4. La costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
5. Il provvedimento di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso secondo quanto stabilito agli articoli seguenti, stabilendo il termine per l'espletamento dell'incarico; le spese relative ai compensi sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.
6. Alla commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del Codice dei Contratti e della lex specialis di gara, è demandato il procedimento di valutazione delle offerte, compresa la loro congruità; la commissione, se richiesto, svolge altresì funzioni di supporto al RUP nella valutazione dell'anomalia dell'offerta.
7. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario svolgono i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti

d'integrità, dei regolamenti nonché del Codice di Comportamento e devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'incarico espletato.

8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
9. La commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, prima della definitiva aggiudicazione, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari, fatta salva la necessaria copertura finanziarie delle spese in caso di nomina di componenti esterni.

Articolo 3

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti e del segretario della commissione giudicatrice

1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici:
 - a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;
 - b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione Provinciale;
 - d) coloro i quali si trovino nelle cause di esclusione previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile;
 - e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione;
 - f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
 - g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo a dipendenti della Provincia per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
 - h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente a contratto del cui affidamento si tratta.
2. Il presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o concernente ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del codice dei contratti e dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001, nonché secondo quanto previsto dal Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Ente.
3. La verifica delle cause di incompatibilità e degli obblighi di astensione è demandata al RUP, che provvederà ad acquisire le relative dichiarazioni sostitutive da parte del presidente, di commissari e del segretario.

4. Ai segretari delle commissioni si applicano l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, l'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 nonché l'articolo 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62.

Articolo 4

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure sottosoglia

1. I commissari sono individuati tra i dirigenti ed il personale di ruolo della Provincia con la qualifica di categoria D.
2. Il presidente della commissione è un dirigente diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; il personale con la qualifica di categoria D è tenuto a presentare i propri curricula aggiornati, qualora non siano già in possesso della Provincia.
3. I componenti della commissione sono individuati per singola procedura, secondo un criterio di rotazione, se possibile.
4. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze di carattere oggettivo indicate nel provvedimento di nomina, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Articolo 5

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure sopra la soglia comunitaria

1. I commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico tra:
 - a) pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di categoria D o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore a cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza di iscrizione o abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.
 - b) professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali, nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
 - c) docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.
2. I commissari verranno scelti sulla base dei curricula presentati, attestanti la tipologia di impiego o lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni; dovrà essere assicurata la rotazione tra gli esperti.

3. In caso di assenza di candidature idonee, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice, sarà effettuata tra il personale con la qualifica D e dirigenti interni dell'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.

Articolo 6

Compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente o al segretario della commissione o del seggio di gara, nel rispetto del principio di omnicomprensività della retribuzione.
2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste dal presente articolo.
3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Articolo 7

Determinazione dei compensi per appalti di lavori pubblici

1. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni si fa riferimento ai parametri di riferimento espressi nella nota dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1289/UL/1984, i cui parametri di riferimento sono stati aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici del 29.09.2004, ovvero:
 - a) nel caso di gare per lavori da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - compenso base pari al 1% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posta a base di gara;
 - compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
 - IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
 - al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
 - b) nel caso di gare di concessione da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - compenso base pari al 2% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posta a base di gara;
 - compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;

- IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
- al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;

c) concorso di progettazione:

- compenso base pari al 5% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto prescelto;
- compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
- al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;

d) concorso di idee:

- compenso base a vacazione (5) sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
- IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate;
- il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%;
- in alternativa a quanto previsto ai punti 1. 2. 3., l'Ente, in relazione alla peculiarità ed all'importanza dell'opera da ideare, può preventivamente fissare un compenso ed all'importanza dell'opera da ideare, può preventivamente fissare un compenso a discrezione per i componenti della commissione, oltre al rimborso delle spese documentate.
- (5) con riferimento all'art. 6 del D.M. 143/2013, l'importo orario per prestazioni a "vacazione" è fissata per il professionista incaricato da 50,00 €/ora a 75,00 €/ora.

2. Ai fini del contenimento della spesa derivante dal funzionamento delle commissioni, è stabilito un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del comma 1, lettere c) – d) secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare di seguito riportata:

Massimo dei compensi per gare fino a 10 concorrenti	Massimo dei compensi per gare da 11 a 25 concorrenti	Massimo dei compensi per gare da 26 a 50 concorrenti	Massimo dei compensi per gare oltre 50 concorrenti
€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 4.500,00	€ 6.000,00

Articolo 7

Determinazione dei compensi per gli appalti di servizi e forniture

1. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni, si farà riferimento - per analogia – a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 settembre 2004 nella parte relativa ad “altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici”, sulla base della considerazione che l’impegno delle commissioni risulta sostanzialmente indipendente dall’importo del progetto e che pertanto tali compensi possono essere individuati a vacazione sulla base dell’effettivo impegno temporale profuso”.
2. Il compenso dei commissari esterni all’Amministrazione sarà pertanto così definito:
 - compenso a vacazione sulla base dell’effettivo tempo dedicato all’attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
 - IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle spese documentate;
3. Ai fini del contenimento della spesa, è stabilito un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del comma 2 secondo la graduazione in funzione del valore dell’appalto e del numero di offerte da esaminare di seguito riportata:

Massimo dei compensi per gare fino a 10 concorrenti	Massimo dei compensi per gare da 11 a 25 concorrenti	Massimo dei compensi per gare da 26 a 50 concorrenti	Massimo dei compensi per gare oltre 50 concorrenti
€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00

* con riferimento all’art. 6 del D.M. 143/2013, l’importo orario per prestazioni a “vacazione” è fissata per il professionista incaricato da 50,00 €/ora a 75,00 €/ora

Articolo 8

Funzionamento della Commissione Giudicatrice

1. La commissione adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.
2. Qualora un componente della commissione sia assente per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; nel caso in cui l’assenza sia causata da un oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente;
3. La commissione di gara redige, per tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara, che si conclude con la proposta di aggiudicazione;
4. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o

approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'Ente, che dovranno assicurare piena collaborazione.

5. Il documento relativo alla proposta di aggiudicazione, con tutti i verbali delle sedute di commissione, devono essere tempestivamente inviati al RUP, che curerà gli adempimenti successivi.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto espressamente, si rinvia alle norme vigenti in materia.
2. La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e pertanto è fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;
4. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

Articolo 10

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.